

Codice A1103A

D.D. 18 marzo 2025, n. 335

Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 144 COV2020).



ATTO DD 335/A1103A/2025

DEL 18/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 144 COV2020)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. 16055 del 31/08/2020 dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Volpiano, a carico del signor *omissis* nato a *omissis* e residente a *omissis*, con processo verbale n. 070420201837/2020 del 7/04/2020 elevato da agenti appartenenti al Corpo sopra citato per i fatti avvenuti nel Comune di Volpiano, in *omissisomissis*, nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1 (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in riferimento al punto 25 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 39 del 6 aprile 2020 relativo al divieto di svolgere attività ludica motoria o ricreativa oltre i 200 metri dalla propria abitazione.

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra ha presentato nei termini uno scritto difensivo con richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689, regolarmente tenutasi in data 10/10/2024;

valutate le argomentazioni emerse in occasione dell'audizione e la documentazione allegata che confermano come l'interessato si trovasse nel percorso che normalmente seguiva per lo svolgimento dell'attività di volontariato presso la croce verde volpianese (attività svolta durante tutto il periodo COVID, tra il 2020 ed il 2022, a testimonianza della quale viene prodotto attestato di riconoscimento con nastrino consegnato da regione Piemonte per l'opera e l'impegno dimostrato durante la pandemia).

Considerate inoltre le condizioni psicofisiche di stress riportate dall'interessato e credibili con riferimento alla particolare, meritoria, attività svolta in un contesto del tutto eccezionale;

ritenuto pertanto non sussistenti, per le ragioni sopra esposte, i presupposti per procedere all'ingiunzione della sanzione;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO l'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- VISTO l'art. 74. della legge regionale n. 15 del 2020;
- VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;

determina

DI ARCHIVIARE

gli atti di cui in premessa, disponendo che venga trasmessa comunicazione all'autorità accertatrice.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti